



TITOLO III - Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme di:

- 'Statuto degli Studenti e delle Studentesse' -D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
- 'Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche' - D.P.R. n. 275 del 08/03/1999.

Art. 1. Principi generali

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione repubblicana.
2. La scuola, al cui interno interagiscono varie componenti, è luogo di formazione e di educazione che promuove alla conoscenza di sé, degli altri, al rispetto dell'interculturalità e dei saperi. In questo sistema di globalizzazione socio-culturale e comportamentale il rapporto insegnante-studente è alla base di ogni progetto e deve tendere al raggiungimento degli obiettivi culturali e professionali sia nel campo scolastico sia nella vita attiva.
3. La regolamentazione dei rapporti tra istituzione scolastica e componente studentesca, fissata nei successivi articoli statutari, si uniforma al principio etico-giuridico della formazione/prevenzione più che della punizione/sanzione nel pieno rispetto della crescita integrale della persona e del senso di responsabilità del singolo in relazione alla comunità.
4. Lo studente ha diritto:
 - ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
 - ad essere informato della programmazione didattica e dei criteri di valutazione;
 - ad esprimere le proprie opinioni, avanzando anche proposte in particolare su tutto ciò che può aiutare a raggiungere il successo formativo;
5. Lo studente ha il dovere di:
 - frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio; mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto, responsabile e collaborativo;
 - rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica e riconoscere i diritti di ciascuno;
 - conoscere e rispettare le norme sul corretto utilizzo degli arredi, delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici, comportandosi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola.

Art.2. Finalità delle sanzioni e comportamenti sanzionabili

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinione purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Le sanzioni disciplinari sono applicate per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti e devono ispirarsi, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato. In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni, o chi per loro, sono tenuti al risarcimento economico.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito e delle conseguenze derivanti. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
6. Allo studente destinatario della sanzione è sempre offerta la possibilità di convertire la stessa in attività in favore della comunità attraverso lavori socialmente utili da svolgere presso strutture convenzionate presenti nel territorio centese.
7. Nel caso in cui la gravità dell'infrazione disciplinare comporti una sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, essa deve essere sempre adottata da un organo collegiale. L'allontanamento dalle lezioni, comminato dal consiglio di classe, comunque non può superare un periodo di quindici giorni.
8. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche in presenza di un reato o quando vi sia pericolo per l'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione della famiglia o dello stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, l'alunno può iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
10. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art.3. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

A0AE0FD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012099 - 30/12/2021 - A32 - U

1. La classificazione dei comportamenti sanzionabili e delle relative sanzioni risponde ai principi di gravità e di gradualità, in stretta correlazione fra loro.
2. I comportamenti individuati come sanzionabili sono:
 - a) violazione e/o inosservanza delle disposizioni organizzative, delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni;
 - b) violazione del divieto di fumo negli spazi chiusi e nelle pertinenze dell'istituto (cortili, androne, parcheggi, impianti sportivi.) È altresì vietato utilizzare sigarette elettroniche.
 - c) atteggiamenti di intolleranza, di offesa, di violenza verbale e/o fisica, che offendano la dignità della persona, le convinzioni religiose e culturali del personale della scuola o degli altri studenti;
 - d) mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
 - e) comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui, durante lo svolgimento dell'attività didattica sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico;
 - f) comportamenti che possano recare danno all'integrità delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici e più in generale del patrimonio della scuola;
 - g) violazione grave di norme di legge amministrative, civili o penali;
 - h) ogni reato penale perseguibile da parte dell'autorità giudiziaria, commesso all'interno della scuola.
 - i) violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico (*devices*), che devono essere tenuti spenti e non in modalità silenziosa. Viene tollerato l'uso strettamente personale durante l'intervallo e solo per comunicazioni urgenti alla famiglia;
 - j) utilizzo del computer di classe da parte degli studenti se non sotto il controllo dei docenti e per motivi strettamente didattici.

k) **Integrazione all'art.3 - Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola**

Come stabilito e approvato dal Consiglio d'istituto in data 20/04/2017, visto il D.Lgs 196/03, in linea con la direttiva del Ministero dell'istruzione del 15 marzo 2007 ("Linee di indirizzo e indicazioni sull'uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici"):

- o è previsto e sanzionato il divieto, durante l'orario di lezione, dell'uso dei *devices* che devono essere tenuti spenti e non in modalità silenziosa. Viene consentito l'uso di tali dispositivi solo ed esclusivamente in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività didattica. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l'utilizzo dei dispositivi sia conforme e circoscritto all'attività didattica prevista.
 - o Altresì viene tollerato l'uso strettamente personale durante l'intervallo solo per comunicazioni urgenti alle famiglie.
 - o Anche l'utilizzo del computer di classe da parte degli allievi deve essere limitato alle attività didattiche e monitorato dal docente.
 - o È pertanto vietato scattare foto e girare video in tutti i locali delle sedi e nelle loro pertinenze durante l'intero orario di apertura dell'istituto, mattina e pomeriggio. In caso di non rispetto delle presenti disposizioni e di quanto previsto dal Regolamento di istituto, saranno applicate le sanzioni del caso come riportato nell'art.4 del presente regolamento.
- l) **COMPORAMENTI SANZIONABILI sull'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola**
- Acquisizione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite telefono mobile o altri dispositivi elettronici.
 - Diffusione e condivisione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
 - Diffusione e condivisione di immagini, audio o video di altri alunni per dileggiarli, deriderli, intimidirli, con insulti, termini volgari o offensivi nei confronti di altri studenti o del personale della scuola (docenti, personale ATA) tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
 - Diffusione via web o tramite socialnetwork, messaggistica istantanea ed altre piattaforme Web di aggressioni verbali violente o gravemente offensive e lesive della dignità altrui, affermazioni discriminatorie e di materiale pornografico e/o pedopornografico
 - Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra) con ripresa del fatto e diffusione dello stesso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme Web

m) **Integrazione all'art.3 - Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo**

La scuola, luogo di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e in generale di ogni forma di violenza.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo un aumento di episodi legati al cyberbullismo, cioè quella forma di bullismo esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini o interventi denigratori, con lo scopo di mettere a disagio, imbarazzo o escludere. Inoltre questa forma di violenza si rivela particolarmente insidiosa, perché spesso accompagnata dall'anonimato e la distanza tra il persecutore e la sua vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest'ultima.

La normativa in materia definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (L. 29/5/2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo").

L'obiettivo della legge è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Pertanto il nostro istituto, visto il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare un rapporto di sinergia con le famiglie e le altre istituzioni per accrescere il senso di legalità, il benessere, educare all'uso consapevole di internet e del web e combattere ogni forma di bullismo e cyberbullismo, così come previsto dalla normativa:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, segnatamente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2 IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi

3 IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4 IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5 IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6 I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

A0AE0FD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012099 - 30/12/2021 - A32 - U

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7 GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

n) MANCANZE DISCIPLINARI legate al bullismo e al cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima, l'esclusione dal gruppo.

Nel cyberbullismo distinguiamo:

- **FLAMING**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **HARASSMENT**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **CYBERSTALKING**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima tende a temere per la propria incolumità
- **DENIGRAZIONE**: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali
- **OUTING ESTORTO**: registrazione delle confidenze, creando un clima di fiducia e poi inserite in un blog
- **IMPERSONIFICAZIONE**: insinuazione in un account di un'altra persona con lo scopo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **ESCLUSIONE**: estromissione intenzionale dall'attività online
- **SEXTING**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- **SEXTORTION**: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto/video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

Art. 4 Classificazione delle sanzioni e organi competenti

1. Agli alunni che violino le disposizioni previste dal precedente articolo vengono comminate, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- **AMMONIZIONE SCRITTA**: è disposta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, o dal coordinatore di classe, o dai docenti nei casi di comportamento indicati alla lettera precedente e nei casi di particolare e reiterato disturbo dell'attività didattica. Lo studente verrà accompagnato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e la sanzione sarà annotata sul registro di classe. Dell'irrogazione della sanzione sarà data comunicazione alla famiglia;
- **ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA**, commisurato alla gravità della mancanza e comunque per un periodo non superiore a quindici giorni (può essere prevista la sospensione con obbligo di frequenza). Il Consiglio di classe può inoltre stabilire, unitamente all'allontanamento dalle lezioni lo svolgimento di lavori socialmente utili da svolgersi anche presso strutture convenzionate nel territorio.

La sanzione è disposta dal Consiglio di classe in presenza di:

- a) Comportamenti gravi come indicati nell'art.3 del presente regolamento,
 - b) infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due ammonizioni verbali e/o scritte;
 - c) gravi fatti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - d) offese arrecate alle persone, alle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere;
 - e) comportamenti o atti lesivi della personalità e delle convinzioni degli altri studenti;
 - f) danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature per negligenza, imprudenza o inosservanza di norme regolamentari;
 - g) comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone.
- **L' ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE AI 15 GIORNI** almeno sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, **L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO** sono disposti dal Consiglio d'Istituto, che li commisura alla gravità del comportamento, solo:
 1. nelle ipotesi di fatti in cui si configurino gli estremi di un reato;
 2. in presenza di comportamenti che violino la dignità della persona umana o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 5. Altre sanzioni

A0AE0FD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012099 - 30/12/2021 - A32 - U

1. Le sanzioni di cui all'articolo precedente possono sempre essere convertite o integrate, in ulteriori sanzioni, con:
 - obbligo di riparazione del danno morale in caso di conflitti tra studenti o con il personale della scuola attraverso il confronto con la parte offesa;
 - obbligo di riparazione individuale del danno patrimoniale;
 - attività da svolgere a favore della comunità scolastica (volontariato, riordino della biblioteca, collaborazione con la segreteria);
 - attività didattica aggiuntiva da svolgere a casa (presentazione di ricerche, elaborati che inducano lo studente a riflettere e a rielaborare criticamente la sua esperienza);
 - frequenza di corso di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
- Per quanto riguarda l'utilizzo dello smartphone durante le ore di lezione, il docente avrà facoltà di ritiro dello stesso

Art.6. Procedura

- a) Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, per permettere all'alunno di giustificarsi. La contestazione deve essere comunicata anche ai genitori dell'alunno.
- b) Nei casi di ammonizione privata o in classe la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente e deve essere scritta sul registro di classe. Il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno. In caso di ammonimento scritto il Dirigente Scolastico o suo delegato deve avviare la procedura con la preliminare contestazione di addebito.
- c) Per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, le contestazioni di addebito, con l'invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico nella sua qualità di Presidente del Consiglio di classe.
- d) L'alunno può presentare per iscritto le sue giustificazioni ed eventualmente produrre prove e testimonianze a suo favore. Può scegliere anche di farsi difendere da persona di sua fiducia.
- e) Una volta acquisiti tutti gli elementi utili nella fase istruttoria il Consiglio di classe si riunisce per deliberare sull'erogazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente al genitore dell'alunno.

Art. 7. Organo di garanzia e impugnazione delle sanzioni

1. Presso l'Istituzione scolastica viene costituito un Organo di Garanzia, di durata triennale, di cui fanno parte n.4 membri:
 - il Dirigente Scolastico che lo presiede;
 - un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
 - un rappresentante eletto dagli studenti (in sede di elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto) o in sua mancanza designato dai rappresentanti di Istituto;
 - un rappresentante dei genitori eletto in sede di elezione dei rappresentanti di classe o in sua mancanza designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
2. Con la stessa modalità vengono nominati i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l'astensione.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione della sanzione, ricorso scritto all'Organo di Garanzia, che decide nel termine di 10 giorni.
5. L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
6. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale viene costituito un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti. Tale Organo è costituito da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Il termine per il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Art. 8. Informazione alle famiglie

1. Tutti i provvedimenti disciplinari che hanno ad oggetto le sanzioni previste negli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, verranno comunicati alla famiglia.
2. Dei provvedimenti disciplinari, di cui agli artt. 3, 4 e 5, ad esclusione dell'ammonizione verbale, viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.

Art. 9. Patto educativo di corresponsabilità

1. A norma dell'art. 3 del D.P.R. 235/2007 e delle nuove linee guida per i PCTO l' Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.
2. Il Patto è uno strumento innovativo attraverso il quale si definiscono i diritti e i doveri reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie in coerenza con il Regolamento di Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa, la Carta dei Servizi.

3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti a svolgere il proprio ruolo nell'ambito dell'alleanza educativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola, sentiti il Comitato Studentesco e il Comitato dei genitori.

Art. 10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. Per l'attribuzione del voto di condotta saranno valutati anche i seguenti comportamenti:

1. negligenza abituale:
 - non rispettare le consegne date (compiti, relazioni...);
 - non portare il materiale didattico a scuola;
 - interesse, motivazione e partecipazione attiva alla vita della scuola
2. irregolarità nella frequenza:
 - elevato numero di assenze non motivate da problemi di salute e/o di famiglia;
 - assenze 'strategiche';
 - assenze non giustificate;
 - ritardo abituale nella giustificazione delle assenze;
 - ritardi e uscite anticipate superiori a dieci;
 - assenze collettive;
3. inosservanza degli impegni di studio:
 - mancata frequenza delle attività di recupero;
 - partecipazione irregolare o assenza nelle attività proposte pomeridiane, cui sia stata data adesione;
 - mancato rispetto degli impegni assunti riguardo alle attività curricolari (visite guidate, teatro, sport...) e delle scadenze che tali impegni comportano.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI

1. **Inosservanza delle disposizioni organizzative e dei Regolamenti interni:**
 - violazione delle norme di comportamento definite nel Regolamento dell'Istituto;
 - violazione dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati;
 - violazione del divieto di uso del cellulare e dei dispositivi elettronici in classe;
 - violazione del divieto di uso di altri strumenti audiovisivi non autorizzati;
 - violazione del divieto di fumo nei locali e pertinenze dell'Istituto;
 - violazione del divieto di consumare bevande, eccetto l'acqua, in aula e nei laboratori;
 - violazione del divieto di consumare cibi in aula e nei laboratori durante le lezioni;
 - violazione del divieto di introdurre alcolici e/o sostanze stupefacenti nell'edificio scolastico;
 - ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora;
 - mancata osservanza dell'orario scolastico;
 - uscite dall'aula non autorizzate al cambio d'ora.
2. **Mancato rispetto degli altri:**
 - comportamenti maleducati e irriverenti nei confronti di: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA e compagni;
 - atti di 'bullismo' attraverso: violenza fisica e/o verbale, atteggiamenti di prevaricazione e di discriminazione, furto e danneggiamento di beni altrui;
 - episodi di cyberbullismo
 - uso di linguaggio offensivo e di turpiloquio;
3. **Mancato rispetto delle strutture:**
 - danneggiare o imbrattare:
 - a) l'aula, i laboratori, la palestra, i corridoi, i bagni;
 - b) gli spazi esterni dell'edificio scolastico;
 - c) le strutture esterne nelle quali si svolgono le attività didattiche (es.: cinema, spogliatoi della piscina, sale conferenze).
4. **Comportamenti sanzionabili in occasione dei viaggi di istruzione:**
 - fare uso di sostanze stupefacenti;
 - bere alcolici;
 - mancato rispetto del divieto di fumo in luoghi dove è espressamente vietato e durante le attività didattiche previste;
 - uscire dall'albergo o dalle case private senza l'autorizzazione del docente accompagnatore;
 - essere maleducati nei confronti del personale degli alberghi, delle famiglie ospitanti e dei ristoranti;
 - danneggiare le suppellettili negli alberghi e nelle case private,
 - arrecare disturbo con comportamenti e rumori molesti agli ospiti;
 - non rispettare l'orario di silenzio fissato dalla struttura ospitante;
 - sottrarsi agli impegni previsti dal programma;
 - l'assenza di tutti gli alunni della classe nel giorno seguente al rientro dal viaggio di istruzione